

CONTRATTO DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENE IMMOBILE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

TRA

l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito "**ARPAV**"), con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile, n. 24, (C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288), rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Loris Tomiato, in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, in forza dei poteri attribuiti con DCRV n. 81 del 21/07/2021,

E

Il **Comune di Vicenza** (di seguito "**Comune**"), C.F. e P.IVA n. 00516890241, con sede legale in Vicenza, Corso A. Palladio n. 98, rappresentato dall'Avv. Gian Luigi Carrucciu, in qualità di Direttore del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, in forza dei poteri attribuiti con Decreto Sindacale n. 37433 del 05/03/2020,

di seguito, congiuntamente, definite le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- a) ai sensi della L. R. istitutiva n. 32/96 e s.m.i. e della L. n. 132/2016, ARPAV opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- b) a norma dell'art. 6 della suddetta legge istitutiva, ARPAV può stipulare ulteriori convenzioni o accordi con gli enti territoriali, per la prestazione di servizi ed attività aggiuntivi rispetto a quanto stabilito nei piani di attività; tali servizi ed attività, istituzionali ma non obbligatori, comprendono specifiche attività di monitoraggio ambientale sul territorio per le quali, ARPAV, può percepire dagli enti stessi anche contributi economici;
- c) con D.G.R.V. n. 1855/2020, la Regione del Veneto ha aggiornato la suddivisione del territorio ai fini della valutazione della qualità dell'aria, sulla base della quale il Comune di Vicenza, in continuità con la precedente classificazione del 2012, ricade nella zona IT0520 "Agglomerato di Vicenza";
- d) l'Allegato A alla suddetta D.G.R.V., contenente l'elenco delle stazioni di monitoraggio appartenenti al Programma di valutazione regionale, per la zona di Vicenza, comprende le stazioni "VI – Quartiere Italia" e "VI- San Felice", mentre non contempla la stazione "VI- Ferrovieri" sita in Via Baracca;
- e) le Parti hanno sottoscritto in data 3/10/2020 una convenzione per il monitoraggio della qualità dell'aria, successivamente modificata con apposita appendice contrattuale, con vigenza sino al 31/12/2023;
- f) il Comune ha manifestato l'interesse a mantenere attiva la stazione "VI- Ferrovieri", al fine di assicurare il monitoraggio della qualità dell'aria di un'importante area produttiva collocata a sud-ovest della città;
- g) considerato che, ad oggi, è anche interesse di ARPAV mantenere la suddetta stazione, al fine di assicurare la serie storica dei dati relativi ad alcuni specifici inquinanti previsti dal Progetto europeo PREPAIR, le Parti hanno concordato il contenuto del presente contratto al fine di proseguire l'attività di monitoraggio anche

U
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0033733/2024 del 27/02/2024
Firmatario: Loris Tomiato, GIAN LUIGI CARRUCCIU

per il triennio 2024/2026;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune concede a titolo gratuito ad ARPAV, che accetta, l'uso della cabina munita di recinzione (di seguito, "bene"), appartenente al patrimonio indisponibile del Comune e il cui sedime è censito al Catasto Terreni del Comune di Vicenza al foglio n. 49, particella n. 103, all'interno della quale è collocata la strumentazione tecnico-scientifica di proprietà di ARPAV, per l'effettuazione dell'attività, istituzionale non obbligatoria, finalizzata ad un interesse pubblico comune tra le Parti, di monitoraggio della qualità dell'aria da eseguirsi nella zona sud-ovest del territorio comunale, mediante la stazione fissa "VI- Ferrovieri", sita in Via Baracca.

Articolo 2 – Impegni delle Parti

2.1 Il Comune si impegna a:

- a) consentire l'uso gratuito del bene, ove è ubicata la stazione, per tutte le azioni necessarie al monitoraggio della qualità dell'aria, compresa la manutenzione della strumentazione;
- b) sostenere eventuali spese per il ripristino del sito, in caso di rimozione della stazione;
- c) sostenere le spese di fornitura di energia elettrica necessaria ad alimentare la stazione per tutta la durata di vigenza contrattuale;
- d) corrispondere ad ARPAV il contributo/rimborso spese di cui all'art. 3;

2.2 ARPAV si impegna a:

- a) custodire e conservare con diligenza il bene oggetto di concessione, servendosene esclusivamente per l'uso consentito dal presente contratto, sostenendo i relativi oneri necessari per assicurare il corretto funzionamento della strumentazione;
- b) non concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, del bene, senza il previo consenso scritto del Comune;
- c) gestire la stazione fissa di monitoraggio, dotata di strumentazione automatica per la misura dei seguenti inquinanti: polveri sottili (PM10 e PM2,5), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO) e ozono (O3);
- d) eseguire, con cadenza settimanale, un sopralluogo per il controllo della strumentazione ed il prelievo dei campioni di PM10;
- e) garantire il mantenimento della stazione nel piano di manutenzione di ARPAV per le stazioni facenti parte della rete regionale di monitoraggio, al fine di assicurare il medesimo livello di manutenzione rispetto alle altre stazioni site nel territorio comunale, gestendo altresì i rapporti con la ditta incaricata;
- f) validare giornalmente i dati misurati con la strumentazione automatica e pubblicare quotidianamente sul proprio sito internet i dati in diretta e validati di qualità dell'aria;
- g) redigere e trasmettere al Comune, entro il 31.07.2025, 31.07.2026 e 31.07.2027, una relazione sulla qualità dell'aria, elaborata sulla base dei dati rilevati nell'anno precedente, confrontandoli con quelli rilevati presso le altre due stazioni "VI-

Quartiere Italia” e “VI- San Felice”.

2.3 In considerazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della L.R. n.32/1996 e s.m.i., alla scadenza del presente contratto, ARPAV si riserva la facoltà di valutare, sulla base delle proprie esigenze e in accordo con il Comune, l'acquisizione al proprio patrimonio della cabina mediante cessione a titolo gratuito della stessa.

Art. 3- Decorrenza e durata. Recesso.

3.1 Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dall'01.01.2024 al 31.12.2026.

3.2 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi a mezzo PEC, con preavviso scritto di almeno 60 giorni. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ARPAV a quota parte del contributo/rimborso spese per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

Art. 4- Contributo/rimborso spese e modalità di rimborso

4.1 Per le attività oggetto del presente contratto, trattandosi di attività istituzionale non obbligatoria espletata per finalità di interesse pubblico comune tra le Parti, il Comune riconoscerà ad ARPAV, a titolo di contributo/rimborso spese, un importo complessivo forfettario pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00), fuori campo IVA.

4.2 L'importo dovrà essere corrisposto in due rate annuali, previa trasmissione da parte di ARPAV di apposita nota di debito, nelle modalità e termini di seguito indicati:

- a) € 20.000,00, a titolo di acconto, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto, comprensivo anche delle attività rese nel periodo intercorrente tra il 1/01/2024 e la data di sottoscrizione;
- b) € 20.000,00 entro il 31.12.2024;
- c) € 20.000,00 entro il 31.03.2025;
- d) € 20.000,00 entro il 31.12.2025;
- e) € 20.000,00 entro il 31.03.2026;
- f) € 20.000,00 entro il 31.12.2026.

4.3 I pagamenti dovranno essere effettuati attraverso la piattaforma informatica dedicata ai pagamenti verso pubbliche amministrazioni (PagoPA), attraverso il portale MyPay dedicato ad ARPAV e raggiungibile dal sito dell'Agenzia al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/arpav/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/my-pay-pagamenti-elettronici>

Articolo 5 - Responsabili dell'esecuzione contrattuale

5.1 Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, i reciproci rapporti e vigilare sulla puntuale esecuzione dei rispettivi impegni, ciascuna delle Parti nomina un responsabile dell'esecuzione contrattuale, come segue:

- ARPAV: Dirigente dell'U.O. Monitoraggio Aria;
- Comune: Direttore del Servizio Ambiente, Energia e Territorio.

5.2 L'eventuale sostituzione del responsabile dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte a mezzo PEC.

Articolo 6 – Responsabilità e oneri assicurativi.

Durante il periodo di vigenza contrattuale ARPAV è custode del bene ricevuto in concessione nonché della stazione e della relativa strumentazione di sua proprietà e, pertanto, la medesima sarà considerata responsabile dell'uso dei beni, sia verso il Comune sia verso terzi, e pertanto si impegna a mantenere attive per l'intera vigenza contrattuale, la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e un'adeguata polizza per i rischi connessi ai beni strumentali, che, su richiesta, possono essere trasmesse in copia al Comune.

Articolo 7 – Modifiche ed integrazioni.

Qualunque modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti e produrrà effetto dalla data della sottoscrizione.

Articolo 8 – Rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali.

9.1 Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti e libertà degli interessati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy).

9.2 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR le Parti, ciascuna in qualità di Titolare del trattamento, dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della presente contratto, verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse, in adempimento degli impegni contrattuali assunti, ex art 6, par.1, lett. b) del GDPR e/o in ottemperanza a disposizioni di legge, ex art. 6, par.1, lett. c) del GDPR.

9.3 Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità di trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR e dall'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, ovvero da soggetti nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

Articolo 10 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia inerente alla presente contratto, che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Art. 11 – Imposta di bollo e di registro.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti per quanto di competenza, e deve essere registrato ai sensi dell'art. 5, co. 2, Tariffa parte I, del D.P.R. n. 131/1986 e

s.m.i., con onere a carico di ARPAV.

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente.

ARPAV

Il Direttore Generale

Ing. Loris Tomiato

Comune di Vicenza

Il Direttore del Servizio Ambiente, Energia e
Territorio

Avv. Gian Luigi Carrucciu